



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

***REGOLAMENTO PER
LE ATTIVITA' CONTRATTUALI***

Approvato con delibera n. 34 del 28 gennaio 2021

PARTE I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del CNO avente per oggetto l'acquisizione di forniture e servizi, il cui valore non superi le soglie determinate nel proseguo del regolamento stesso.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- "CNO" è il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- "DG" è il Direttore Generale del CNO;
- "RUP" è il responsabile unico del procedimento
- "Regolamento" è il presente Regolamento per le attività contrattuali;
- "Contratti" sono i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e servizi, posti in essere dal CNO;
- "Operatore economico" è il fornitore e il prestatore di servizi;
- "Offerente" è l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- "Lavori" qualunque acquisizione avente per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori e opere di edilizia, comprese le attività di manutenzione o ristrutturazione delle stesse.

Art. 3

Principi

Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal CNO, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e infine di rotazione, laddove possibile e/o utile per l'Ente tenuto conto della struttura del mercato, della presenza di idonee alternative e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

Art. 4

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina tutti i contratti posti in essere dal CNO aventi per oggetto l'acquisizione di forniture e servizi.

Tale definizione comprende :

- a) quanto alle forniture, qualunque contratto avente ad oggetto l'acquisto, la locazione o il leasing di prodotti;
- b) quanto ai servizi, qualunque contratto rivolto all'acquisizione da parte del CNO di servizi, definiti come qualunque utilità diversa dalle forniture e non riconducibile al concetto di "lavori".

Tra le acquisizioni di servizi il presente Regolamento individua - dettando specifiche procedure per il conferimento - gli incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati.

Non sono oggetto di disciplina da parte del presente Regolamento gli appalti di lavori.

Art. 5

Determinazione del valore

Il valore delle acquisizioni, ai fini del presente Regolamento, si determina secondo i metodi di calcolo di cui appresso:

- 1) in generale, ai fini della stima del valore, deve aversi riguardo all'importo totale, al netto dell'IVA, valutato dal CNO tenendo conto dell'importo massimo stimato alla data dell'avvio della procedura di affidamento del contratto;

- 2) per forniture e servizi che presentano carattere di regolarità e vengono conclusi con scadenze mensili o comunque inferiori all'anno, si utilizza o il valore reale complessivo dei contratti analoghi stipulati nell'anno precedente o il valore stimato complessivo dei contratti da concludersi nei dodici mesi successivi;
- 3) il valore di un contratto pluriennale si determina avendo riguardo al valore dell'intero periodo di prevista vigenza del contratto;
- 4) per i contratti di servizi che non fissano un prezzo complessivo e hanno durata indeterminata o superiore ai quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto;
- 5) il valore dei contratti di fornitura aventi ad oggetto la locazione di beni si determina:
 - in caso di durata determinata, in base al valore complessivo;
 - in caso di durata indeterminata o che non può essere definita, in base al valore mensile moltiplicato per quarantotto;
- 6) per gli accordi quadro il valore da prendere in considerazione è quello stimato del complesso degli affidamenti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro;
- 7) per i servizi assicurativi il valore è commisurato al premio da pagare;
- 8) per i servizi bancari e finanziari in genere il valore è dato dagli onorari e dalle commissioni.

Il CNO provvede ad evitare il frazionamento degli acquisti, per quanto non necessario in ragione delle caratteristiche dell'affidamento stesso, e ciò anche mediante il ricorso a:

- accordi quadro, nel caso di acquisizione di beni o servizi eterogenei dallo stesso operatore economico;
- affidamenti a consumo, nel caso di acquisizione di beni o servizi omogenei dallo stesso operatore economico.

CAPO II ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI

Art. 6

Acquisti di beni e servizi comportanti una minima entità di spesa (fondo economale)

I contratti con cui il CNO si procura servizi e beni di modesto valore economico, che comportino una minima entità di spesa ed effettuati per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali del Consiglio in forma episodica ed occasionale, vengono disposti utilizzando il fondo di cassa, in autonomia e senza formalità, dal Direttore Generale o dal Tesoriere o dal Presidente del CNO, sino all'importo di **€ 1.000** (al netto dell'IVA) per ciascun acquisto e previa verifica degli stanziamenti nei relativi capitoli di Bilancio Preventivo approvato.

Art. 7

Affidamento diretto

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture, con verifica che gli importi relativi agli acquisti siano stati stanziati nel capitolo del Bilancio Preventivo approvato, avviene secondo le seguenti modalità:

a) per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a **€ 20.000**, salvo quanto previsto dal precedente art.6), il CNO procede mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato effettuata anche senza consultazione di due o più operatori economici.

L'affidamento viene disposto sulla base di apposita determina a contrarre del DG, sentito il Tesoriere.

Il DG provvede altresì alla sottoscrizione del relativo contratto secondo le modalità di cui al successivo Capo VI;

b) per gli affidamenti di importo compreso tra **€ 20.000** e **€ 40.000**, mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato effettuata anche senza consultazione di due o più operatori economici.

L'affidamento viene disposto sulla base di apposita determina a contrarre del DG, sentito il Tesoriere.

Alla sottoscrizione del relativo contratto provvede il Presidente secondo le modalità di cui al successivo Capo VI;

c) per gli affidamenti di importo compreso tra **€ 40.000** e **€ 214.000** mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato effettuata con consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.

L'affidamento viene disposto sulla base di determina a contrarre del DG, sentito il Tesoriere.

Alla sottoscrizione del relativo contratto, secondo le modalità di cui al successivo Capo VI, provvede il Presidente, che ne informa il CNO al primo Consiglio utile.

Gli affidamenti di importo superiore a € 214.000 non sono oggetto di disciplina ad opera del presente Regolamento.

Art. 8

Acquisizione in caso di urgenza

Laddove ricorrano circostanze di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per cose o persone, il CNO può ricorrere, all'acquisizione di beni e servizi mediante affidamento immediato e con le modalità che seguono.

In questi casi, il DG redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni di fornitura stabilite con l'operatore economico, individuato direttamente dal DG dopo aver informato il Tesoriere.

Il verbale è trasmesso senza ritardo al Presidente del CNO.

CAPO III

PROCEDURE DELL'AFFIDAMENTO

Art. 9

Avvio della procedura di affidamento

Le necessità di acquisto vengono segnalate dalle varie funzioni o rilevate dal DG o dal Servizio Amministrativo.

Rilevate le necessità di acquisto delle varie Funzioni, queste sono portate all'attenzione del DG il quale provvede all'istruzione delle stesse.

Art. 10

Determinazione a contrarre

Sulla base della richiesta di acquisto il DG, in collaborazione con il Servizio Amministrativo, effettuate le opportune indagini di mercato, predisponde la determinazione a contrarre.

La determinazione a contrarre indica:

- l'oggetto del contratto e le relative specifiche tecniche idonee all'identificazione del bene o servizio;
- il valore dell'affidamento stimato ai sensi dell'art. 5 che precede;
- la durata dell'affidamento, se rilevante;
- i requisiti di ammissione alla procedura;
- il criterio di aggiudicazione delle offerte e gli elementi di valutazione delle stesse;
- la copertura contabile.

La determinazione a contrarre riporta altresì il nominativo dell'operatore economico aggiudicatario, se già individuato. Nel caso in cui la selezione dell'operatore economico richieda ulteriori operazioni di valutazione e scelta, l'individuazione dello stesso avverrà ad opera di successivo e distinto provvedimento.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Per ogni procedura di affidamento il DG svolge le funzioni di responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione del CNO e salvo quanto previsto nel successivo capo V.

Qualora nel corso della procedura si determinino irregolarità o rallentamenti, il responsabile riferisce immediatamente al Presidente del CNO, formulando suggerimenti per il loro superamento.

CAPO IV
ISTRUTTORIA E AGGIUDICAZIONE

Art. 12

Requisiti degli operatori economici

Gli operatori economici che partecipano alle procedure di selezione devono necessariamente possedere i requisiti minimi richiesti per poter legittimamente contrarre con un ente pubblico.

Devono inoltre possedere i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali eventualmente stabiliti nella determinazione delle caratteristiche dell'acquisizione

L'accertata insussistenza dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Art. 13

Criteri per l'affidamento

L'affidamento dei contratti avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Costituiscono pertanto elementi di valutazione dell'offerta, a titolo esemplificativo:

- il prezzo;
- la qualità;
- il pregio tecnico;
- le caratteristiche estetiche e funzionali;
- le caratteristiche ambientali;
- il costo di utilizzazione e manutenzione;
- la redditività;
- il servizio successivo alla vendita;
- l'assistenza tecnica;
- la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- la sicurezza di approvvigionamento.

CAPO V
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Art. 14

Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati

Il CNO può conferire incarichi di lavoro autonomo, professionali e di consulenza, ad esperti di comprovata specializzazione.

Art. 15

Individuazione del fabbisogno e procedura

A parziale deroga a quanto previsto dal superiore capo II, è in ogni caso il CNO a deliberare di conferire un incarico di lavoro autonomo, professionale o di consulenza.

Il CNO, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, specifica nella delibera:

- il tipo di professionalità e la eventuale specializzazione richiesta;
- il luogo di svolgimento dell'incarico;
- l'oggetto dell'incarico;
- il compenso massimo;

- la durata dell'incarico, se rilevante.

Il Presidente del CNO, o altro soggetto a ciò delegato dal Consiglio, assistito dal servizio amministrativo e avendo riguardo della deliberazione del CNO, individua i professionisti o consulenti a cui affidare l'incarico, conformemente ai principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, verificati i requisiti di cui all'art. 16 e tenuto conto anche di eventuali profili di carattere fiduciario.

Individuato l'affidatario o i possibili affidatari dell'incarico, alla prima occasione utile, le risultanze della valutazione vengono sottoposte al CNO affinché provveda all'affidamento.

Alla sottoscrizione del relativo contratto provvede il Presidente, o altro delegato alla firma dal Consiglio, secondo le modalità di cui al successivo capo VI.

Per le prestazioni professionali rese deve sempre essere previsto un equo compenso. È fatto divieto di affidare incarichi professionali a titolo gratuito.

Art. 16

Requisiti di comprovata esperienza e specializzazione

Per comprovata esperienza e specializzazione, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal professionista o consulente esterno.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini, collegi o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI

Art. 17

Stipulazione del contratto

Intervenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e contiene tutte le clausole per la disciplina del rapporto negoziale.

Nel contratto devono essere previste una o più scadenze per la sua esecuzione e può essere previsto il pagamento di penalità per inadempienze o ritardi nella prestazione del servizio o nella fornitura dei beni.

Il contratto non può mai essere soggetto a rinnovo tacito.

Alla sottoscrizione del contratto provvede il soggetto individuato nei precedenti art. 7 e 8 e 15 in base al valore dell'affidamento.

Art. 18

Forma dei contratti

Il contratto deve essere necessariamente stipulato in forma scritta.

Le firme autografe possono essere sostituite, ove ritenuto possibile ed opportuno, da firme elettroniche o da altre modalità di validazione garantite da idonei sistemi di sicurezza e lo scambio di proposte ed accettazioni può avvenire a mezzo pec od idonea piattaforma telematica.

Art. 19
Verifica di conformità

I contratti disciplinati dal presente Regolamento prevedono sempre una verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Le attività di verifica di conformità sono dirette più in particolare ad accertare e a certificare:

- che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte secondo le prescrizioni e le condizioni previste dal contratto, nonché nel rispetto delle particolari leggi di settore che regolano la singola attività dedotta in contratto;
- che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Le attività di verifica di conformità possono essere anche effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

CAPO VII ENTRATA IN VIGORE

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte del CNO.